

Consiglio Presbiterale

Decreto di promulgazione dello Statuto
del Consiglio Presbiterale

Statuto del Consiglio Presbiterale

Decreto di promulgazione dello Statuto del Consiglio Presbiterale

Prot. n. 1069/04

Preso atto che nella nostra Diocesi esiste già da molti anni il Consiglio Presbiterale. Si tratta di un organismo di partecipazione che coadiuva efficacemente il Vescovo, come suo 'senato', nel promuovere il bene pastorale della porzione di popolo di Dio che è in Brescia;

considerato che già la cost. 1086 del XXVIII Sinodo diocesano aveva provveduto a regolamentare l'attività del Consiglio Presbiterale, offrendo a tale organismo le condizioni per l'adempimento dei propri compiti;

preso atto che l'esperienza acquisita nel tempo e alcune mutate circostanze suggeriscono di dotare il Consiglio Presbiterale della nostra Diocesi di un proprio statuto, ottemperando così alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico;

a norma del can. 496 C.I.C. e della delibera n. 19 della C.E.I.;
udito il parere del Consiglio Presbiterale in data 17.11.2004,

D E C R E T O

la promulgazione dello *Statuto del Consiglio Presbiterale della Diocesi di Brescia* nel testo allegato al presente decreto.

Stabiliamo che esso abbia vigore dalla data odierna e abroghiamo ogni altra disposizione regolamentare.

Brescia, 1° gennaio 2005

Sac. Luigi Pezzotti
Cancelliere

† Giulio Sanguineti
Vescovo

Statuto del Consiglio Presbiterale

I. NATURA E FINALITÀ

Art. 1

Il Consiglio Presbiterale (CPr) è costituito da presbiteri rappresentanti l'intero presbiterio, come il senato del Vescovo; ad esso spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidato (cfr can. 495, 1).

Art. 2

Il CPr è presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario Generale e dai Vicari Episcopali.

Il Vescovo affida a un Vicario Episcopale il compito di promuovere l'attività del CPr e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Il CPr è convocato dal Vescovo a cui spetta determinare le questioni da trattare, sentendo anche le proposte dei Consiglieri (cfr can. 500, 1).

Art. 3

Il CPr ha voto consultivo; il Vescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cfr can. 500, 2).

A norma del diritto universale, il Vescovo è tenuto a sentire il Consiglio, a norma del can. 127, nei seguenti casi: la celebrazione del Sinodo diocesano (cfr can. 461, 1); l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (cfr can. 515, 2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cfr can. 531); la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cfr art.

33 delle *Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia*); l'istituzione dei Consigli Pastoralis Parrocchiali (cfr can. 536, 1); la costruzione di una nuova chiesa (cfr can. 1215, 2); la riduzione a uso profano di una chiesa (cfr can. 1222, 2); l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (can. 1263).

A norma del diritto diocesano, il Vescovo ascolta il CPr quando intende esaminare la richiesta di incardinazione di presbiteri extra-diocesani o religiosi (cfr cost. 503); impartire una direttiva unitaria in settori socio-politici (cfr cost. 971); stabilire l'offerta diocesana per la celebrazione di Messe o uffici funebri (cfr cost. 1119/9).

Non sono pertinenti al CPr le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

Art. 4

Fra i membri del CPr, il Vescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cfr can. 502).

Con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, il CPr, tenendo conto della pratica impossibilità di adempiere tempestivamente ad alcuni propri compiti, può demandare al Collegio dei Consultori l'incarico di offrire al Vescovo il prescritto parere su uno o più dei casi elencati nell'art. 3.

Su proposta del Vescovo, il CPr costituisce stabilmente un gruppo di Parroci con i quali il Vescovo deve trattare della rimozione di un Parroco dal suo ufficio (cfr can. 1742, 1).

II. COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE, DURATA IN CARICA

A. Composizione

Art. 5

Il CPr si articola in:

- * Presidente
- * Assemblea
- * Segreteria.

Il presidente dell'assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede. L'Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri indicati dal Vescovo.

Sono membri eletti:

- * un membro, eletto per ogni zona pastorale, dai presbiteri residenti nella zona stessa aventi diritto (cfr. art. 6);
- * un rappresentante del Capitolo della Cattedrale;
- * dieci presbiteri indicati dalle prime classi di ordinazione dopo il biennio pastorale e non presenti per altri titoli;
- * cinque religiosi indicati dalla Conferenza Diocesana Religiosi.

Sono membri di diritto:

- * il Vicario Generale;
- * i Vicari Episcopali;
- * il Rettore del Seminario.

Sono membri indicati dal Vescovo:

- * tre presbiteri rappresentanti di realtà significative a livello diocesano.

La segreteria è formata dal segretario nominato dal Vescovo.

B. Modalità di designazione

Art. 6

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del CPR:

- tutti i presbiteri incardinati nella Diocesi;
- i presbiteri secolari incardinati in altre Diocesi e i presbiteri membri di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica, che risiedono in Diocesi e sono stati nominati dall'Ordinario diocesano a un incarico inerente alla pastorale diocesana (cfr can. 498, 1).

Norme elettorali specifiche vengono stabilite in occasione delle elezioni.

Art. 7

Il secondo eletto diventa automaticamente Consigliere nel caso di sostituzione del primo eletto nel corso del mandato del CPr.

Per l'eventuale sostituzione del secondo eletto, si deve procedere a nuove elezioni, secondo le modalità opportunamente indicate.

C. Durata in carica**Art. 8**

Il CPr nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni (cfr can. 501, 1).

Art. 9

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico: per dimissioni, presentate al Vescovo e da lui accettate; per trasferimento ad altra zona pastorale, nel caso di Consiglieri rappresentanti zonali; per trasferimento ad altro incarico, nel caso di membri in ragione del proprio ufficio; per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di presbiteri designati dalla Conferenza Diocesana Religiosi; per assenze ingiustificate, ai sensi dell'art. 16; per altre cause previste dal diritto (cfr can. 184).

La sostituzione dei Consiglieri decaduti avviene a norma dell'art. 7, salvo si tratti di membri di diritto, oppure designati dalla Conferenza Diocesana Religiosi o nominati dal Vescovo.

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

III. SEGRETARIO**Art. 10**

Il CPr ha un Segretario nominato dal Vescovo.

Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 11

Spetta al Segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPr (cfr art. 9);
- b. curare la redazione dell'ordine del giorno (cfr artt. 29, 30, 31);
- c. ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione delle sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo;
- d. trasmettere ai Consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- e. notare le assenze e ricevere le note di giustificazione;
- f. redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio.

IV. LE SESSIONI, LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI E L'ORDINE DEL GIORNO

A. Le sessioni

Art. 12

Il CPr si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno.

Art. 13

Il CPr può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al segretario, precisando i temi da trattare all'ordine del giorno.

La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 14

Il CPr può essere radunato dal Vescovo in sessione urgente, anche senza l'osservanza delle normali formalità di convocazione.

Art. 15

Il CPr può essere invitato dal Vescovo a giornate di spiritualità, dedicate all'approfondimento di temi spirituali, alla preghiera e alla convivenza fraterna.

Momenti di preghiera comune sono previsti in occasione di ogni sessione.

Art. 16

I membri del CPr hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati, non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

L'assenza dev'essere giustificata al segretario o prima della sessione o entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento.

L'assenza ingiustificata dalle sessioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, comporta la decadenza (cfr. art. 9), salvo diverso giudizio del Vescovo.

Art. 17

Hanno diritto di assistere alle sessioni del Consiglio i presbiteri diocesani e i presbiteri residenti in Diocesi. Questi non hanno diritto di parola, a meno che il Vescovo stabilisca diversamente. A giudizio del Vescovo le sessioni consiliari possono anche non essere pubbliche nel caso si trattino argomenti implicanti aspetti di doverosa riservatezza.

Art. 18

I Responsabili degli Uffici di Curia, che non sono membri del Consiglio, sono invitati a partecipare alle sessioni.

Possono prendere la parola, ma senza diritto di voto.

B. Lo svolgimento delle sessioni

Art. 19

Il Vescovo presiede le sessioni personalmente o per mezzo di un suo delegato.

Art. 20

Prima di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. In assenza di opposizioni, il verbale si ritiene approvato.

Art. 21

Il Vescovo, anche tramite il segretario, illustra il proprio parere circa eventuali mozioni presentate dal Consiglio nella sessione precedente e dà comunicazione circa lo stato di attuazione dei voti precedentemente espressi.

Art. 22

In sede di attuazione dell'ordine del giorno si curerà che gli argomenti di una certa rilevanza o complessità siano illustrati al Consiglio mediante una relazione introduttiva.

Art. 23

Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Vescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, sacerdoti o laici, che illustrino gli aspetti del problema. Essi non hanno però diritto di voto.

Art. 24

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola.

Gli interventi non devono superare un tempo ragionevole.

L'eventuale testo scritto degli interventi deve essere consegnato al segretario entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione.

Art. 25

Il Vescovo può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento suddividendosi in gruppi.

Art. 26

Al termine della sessione il segretario formula eventuali mozioni conclusive da sottoporre a votazione. Sulle singole mozioni l'Assemblea adotta le proprie deliberazioni ordinariamente nella sessione successiva, oppure nella stessa sessione, se così decide l'Assemblea col consenso del Vescovo.

Art. 27

Il voto verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo, a scrutinio segreto. Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Consiglio, su proposta del segretario, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 28

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

C. L'ordine del giorno

Art. 29

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo e viene redatto dal segretario.

Art. 30

Ogni Consigliere, per il tramite del segretario, può presentare al Vescovo proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno.

Il Vescovo inserirà nell'ordine del giorno gli argomenti, pertinenti al Consiglio (cfr art. 2), la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con richiesta scritta presentata al segretario.

Art. 31

Il segretario cura la spedizione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno almeno trenta giorni prima delle sessioni, in modo da dare ai Consiglieri il tempo utile per la discussione con gli altri presbiteri di cui sono rappresentanti.

V. RAPPORTI CON IL PRESBITERIO E ALTRI ORGANISMI DIOCESANI E SOVRADIOCESANI

A. Rapporti con il presbiterio

Art. 32

Ogni Consigliere rappresenta tutto il presbiterio, senza vincolo di mandato. Negli interventi deve offrire al Vescovo il proprio personale parere, pur prestando attenzione al pensiero dei presbiteri di cui è rappresentante.

Proprio per questo il Consigliere deve impegnarsi a preparare le sessioni del Consiglio nelle riunioni del clero e a dare relazione dell'attività del Consiglio ai confratelli.

I presbiteri religiosi facenti parte del Consiglio provvederanno secondo le modalità più opportune a forme analoghe di rapporto con i loro confratelli.

B. Rapporto con il Collegio dei Consultori

Art. 33

Il Collegio dei Consultori (CoCo), formato da nove membri del CPr scelti dal Vescovo, collabora più strettamente con il Vescovo nelle modalità previste dal diritto (cfr can. 502), sentendosi partecipe della cura pastorale propria di tutto il presbiterio e in particolare del CPr. È opportuno quindi che vengano mantenuti stretti rapporti tra i due organismi.

In particolare:

- a) una volta all'anno il CoCo dà relazione al CPr circa la propria attività, ai sensi dell'art. 4;
- b) soprattutto in occasione della relazione annuale il CPr può offrire al CoCo pareri e suggerimenti circa la sua attività;
- c) il CoCo può richiedere al Vescovo di sentire il CPr su determinati argomenti di per sé di competenza del Collegio, ma rilevanti per il presbiterio diocesano.

Art. 34

In sede vacante il CPr cessa e i suoi compiti sono svolti dal CoCo; entro un anno però dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo deve costituire il CPr (cfr can. 501, 2).

C. Rapporti con il Consiglio Pastorale Diocesano

Art. 35

Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo, il CPr e il Consiglio Pastorale Diocesano cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro.

Spetta, in particolare, ai presbiteri membri di entrambi i Consigli promuovere lo scambio reciproco tra i due Consigli.

D. Rapporti con gli altri organismi diocesani

Art. 36

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPr ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi, con gli Uffici di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.

E. Rapporti con la Commissione Presbiterale Regionale

Art. 37

Il CPr esprime rappresentanti del presbiterio diocesano nella Commissione Presbiterale Regionale, a norma degli statuti della stessa. I rappresentanti designati a tale compito si preoccupano di informare periodicamente il Consiglio Presbiterale delle attività della Commissione.

VI. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Art. 38

I verbali delle sessioni del CPr, redatti dal segretario e approvati dal Consiglio stesso (cfr art. 20) e dal Vescovo (cfr can. 500, 3), sono conservati nell'archivio e pubblicati nella *Rivista della Diocesi di Brescia*. La comunità diocesana verrà informata della attività del CPr anche attraverso il settimanale diocesano.

VII. NORME FINALI

Art. 39

Le spese per il funzionamento del CPr sono a carico della Diocesi.

Art. 40

Se il CPr non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi,

oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dal Vescovo, dopo aver consultato il Metropolita. Entro un anno, però, il CPr deve essere ricostituito (cfr can. 501, 3).

Art. 41

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.